

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI REGALBUTO

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

N. 24 del Reg. Data 24/06/2021	OGGETTO: "Approvazione del Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali"
--------------------------------------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno 24 del mese di **giugno** alle ore **18,45**, il Consiglio Comunale si svolge presso la solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1° convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
AMATO	Marco	X	
BLASCO	Giuseppina Maria	X	
MONTELEONE	Giuseppe	X	
RUBULOTTA	Maria Rosa	X	
CONTINO	Sofia	X	
SACCONI	Maria Elena	X	
PRIVITERA	Giuseppe	X	
POLIZZI ANSELMO	Concetta	X	
ROMANO	Maria Carmela	X	
MELI	Giovanni	X	
TODARO	Santa	X	
BENINATI	Mariano	X	
Assegnati n. 12	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Signori Consiglieri		Presenti n. 12
In carica n. 12			Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la **Sig. Maria Rosa Rubulotta** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale ;
 partecipa nella qualità di **Segretario Comunale il Dr. Andrea Varveri**

La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i Consiglieri: Saccone, Privitera e Contino;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **Favorevole** ;

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, ha espresso parere **///////**.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 24/06/2021

OGGETTO: "Approvazione del Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali"

Il Consigliere Privitera chiede di anticipare e trattare il punto n. 11 iscritto all' Odg "Approvazione del Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali".

Il Presidente pone in votazione la proposta di prelievo del punto n. 11 all' Odg.

Il Consiglio Comunale approva la proposta con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: **all' unanimità.**

Il Consigliere Privitera propone di modificare l' art. 5 comma 8, 1° e 3° capoverso, così come di seguito riportato:

- *Il Comune ha facoltà, dandone adeguata motivazione di procedere all'affidamento diretto dell'incarico legale a professionisti, anche non inseriti nell' elenco, prescindendo dalla comparazione di preventivi nei casi di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.*
- *Quando la particolare complessità specialistica del contenzioso giustificano un affidamento diretto a professionisti, anche al di fuori dell' elenco stesso, prescindendo dalla comparazione di preventivi.*

Il Consigliere Contino propone la modifica all' art. 3 nella seguente parte " iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni, rispetto alla data di presentazione della domanda" così come di seguito modificato "iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 anni, rispetto alla data di presentazione della domanda" :

Il Presidente pone in votazione la proposta del Consigliere Privitera;

Il Consiglio Comunale approva la proposta di emendamento del consigliere Privitera con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: **all' unanimità.**

Il Presidente pone in votazione la proposta del Consigliere Contino;

Il Consiglio Comunale approva la proposta di emendamento dal consigliere Contino con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: **all' unanimità.**

Il Presidente pone in votazione l'intera proposta come emendata.

Il Consiglio Comunale approva la proposta con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: **all' unanimità.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto dell' Ente

Visto il D.Lvo n 267/2000 e s.m.i.

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

di approvare il punto n. 11 all'O.d.G. avente ad oggetto: “ **Approvazione del Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali**”, così emendato e modificato in aula, nel testo che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL C.C.

F.to Maria Rosa Rubulota

IL SEGRETARIO COMUNALE

CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dr. Andrea Varveri

F.to Marco Amato

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno **01/07/2021** per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Andrea Varveri

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

- 1) che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 01/07/2021, a seguito degli adempimenti sopra attestati.:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Perché dichiarata immediatamente esecutiva .

X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr Andrea Varveri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE



Comune di Regalbuto

Provincia di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :

Approvazione del Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

OGGETTO : Approvazione del Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali.

L'INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Premesso che:

- questo Comune non è dotato all'interno della propria struttura organizzativa dell'Avvocatura interna e all'occorrenza deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi di patrocinio legale, innanzi alle diverse giurisdizioni di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la relativa tutela legale;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) del D.L.gs. n. 50/2016, e s.m.i., applicabile in Sicilia in forza dell'art. 24 della L.R. n. 8/2016, le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti non si applicano agli affidamenti dei servizi legali di rappresentanza in giudizio, per l'arbitrato o la conciliazione, nonché per la consulenza legale fornita in preparazione dei richiamati precedenti;

- l'affidamento di tali servizi deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del menzionato Codice, secondo cui l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Atteso, pertanto, che il conferimento degli incarichi legali deve contemperare le esigenze di adeguatezza professionale e di trasparenza nella scelta, motivo per cui è opportuno da parte dell'Ente l'istituzione di un elenco di avvocati esterni, differenziato per settore professionale di specializzazione, a cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio.

Richiamate le Linee guida n. 12 "Affidamento dei Servizi Legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione il Regolamento allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

PROPONE

Per le motivazioni in narrativa esposte, richiamate integralmente le premesse:

- 1) Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali, composto da n. 14 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **Approvazione del Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Regalbuto, li 13.05.2021

Il Dirigente del Settore Affari Generali
Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Personale e Contenzioso
(Dott.ssa Angela L'Episcopo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere riguardo alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Regalbuto, li

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore Finanziario attesta altresì la copertura finanziaria della complessiva spesa di € al Cap. del Bilancio di Previsione esercizio finanziario..... - Gestione competenza/Gestione residui.

Il Dirigente del Settore Finanziario



Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI AL COMUNE

INDICE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione dell'albo degli avvocati patrocinatori del Comune

Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Art. 4 – Modalità di iscrizione nell'elenco

Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

Art. 6 – Condizioni

Art. 7 – Contenuto minimo dell'atto di incarico

Art. 8 – Corrispettivo

Art. 9 – Cancellazione dall'elenco

Art. 10 – Registro degli incarichi

Art. 11 – Esecuzione delle sentenze

Art. 12 – Pubblicità

Art. 13 – Tutela della privacy

Art. 14 – Norme di rinvio

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, ai quali il Comune deve ricorrere non disponendo di un'Avvocatura interna, e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei servizi legali di cui all'allegato IX del D.L.gs. 18.04.2016, n.50, come modificato dal decreto correttivo D.Lgs n. 56/2017 al Codice dei contratti, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art.140 del medesimo Codice.

ART. 2

Istituzione dell'albo degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune è istituito apposito elenco aperto di professionisti e di studi associati professionali.

2. L'inserimento nell'elenco è finalizzato all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO** - Assistenza e patrocinio presso le

Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

- **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE** - Assistenza e patrocinio presso le

Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

- **Sezione C - CONTENZIOSO DEL LAVORO** - Assistenza e patrocinio presso:

Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile.

- **Sezione D - CONTENZIOSO PENALE** - Assistenza e patrocinio presso:

Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

4. Per ciascuna sezione è prevista specifica indicazione per i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

5. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

6. Ai predetti elenchi si attingerà anche per il conferimento di incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione.

7. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, di un avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente e da comunicare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ricadente nel distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta.

8. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente, senza necessità di ulteriore pubblicazione di avviso pubblico, previa compilazione di modulistica disponibile sul sito comunale. In occasione degli aggiornamenti potranno presentare domanda di iscrizione soltanto i soggetti non già iscritti nell'elenco.

I professionisti già iscritti non devono ripresentare alcuna domanda salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo maturate.

9. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

10. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- essere libero professionista e *non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;*
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 anni, rispetto alla data di presentazione della domanda;
- eventuale iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, per gli interessati;
- comprovata esperienza professionale, nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da dimostrarsi mediante presentazione di curriculum vitae e professionale nel quale deve essere evidenziato il possesso di specifica competenza in relazione alle sezioni dell'elenco per le quali si chiede l'iscrizione e specifica esperienza nella trattazione di cause legali relative alle medesime materie, al fine di consentire le dovute valutazioni in ordine alla scelta del professionista in sede di conferimento dell'incarico a seconda della tipologia del contenzioso;
- insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o di conflitto di interessi, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico ed impegno a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgenza anche potenziale di suddette situazioni;
- assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro il Comune di Regalbuto. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Regalbuto. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza, e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco;

- assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art.9 del D.L. n.39/2013;
- possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale obbligatoria per legge con massimale non inferiore ad €.500.000,00;
- aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Regalbuto.

Il Comune di Regalbuto si riserva la facoltà di procedere, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti in ordine al possesso dei requisiti prescritti.

La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo agli iscritti di informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti che comportano una decadenza dall'iscrizione medesima.

ART.4

Modalità di iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae e professionale.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- possesso della cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la pubblica amministrazione;
- possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art.80 del D.L.gs n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- numero del codice fiscale e numero partita iva.
- possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale obbligatoria per legge con massimale non inferiore ad €.500.000,00;

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AD
 AVVOCATI ESTERNI AL COMUNE

pagina 5 di 11

specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione. Il curriculum dovrà riportare l'elenco degli incarichi assolti e delle attività svolte, eventuali specializzazioni e pubblicazioni, indicazione delle tipologie di pratiche patrociniate negli ultimi cinque anni, suddivise in macro ambiti ratione materie, con l'esito delle stesse;

c) documento di riconoscimento in corso di validità:

d) dichiarazione contenente:

- l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Regalbuto o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- l'impegno a rendere a titolo gratuito, in caso di nomina, un parere preliminare, in ordine alla sussistenza, in fatto e in diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- l'impegno a comunicare, con tempestività, il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

3. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e di procedere alla verifica a campione delle veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000.

4. Per gli studi associati o società di avvocati la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti gli associati /soci; i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART.5

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore Affari Generali, previa specifica e dettagliata relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, nella quale sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e, come tale, ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente e *conferisce* procura alla lite al legale individuato.

Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Responsabile del Settore Affari Generali provvede a richiedere apposito preventivo ad almeno n.3 professionisti iscritti nell'elenco di cui sopra.

2. La scelta del legale da incaricare è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni per materia e maggior esperienza nell'ambito richiesto risultante dal *curriculum* in relazione al giudizio per cui si conferisce l'incarico. Al momento della richiesta di preventivo potrà essere richiesta specifica attestazione in merito all'esperienza maturata nello specifico settore oggetto dell'incarico.

- Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi

precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;

- Di norma, rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6.
- Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- Miglior preventivo (onorario e spese) presentato dal professionista in relazione all'incarico da conferire.
- Esperienza professionale maturata in qualità di difensore di Pubbliche Amministrazioni. Assume rilevanza la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento conclusasi con esito positivo.
- Puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali eventualmente affidati.

4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

6. Il Comune si riserva la facoltà di affidare l'incarico prescindendo dalla comparazione dei preventivi in caso di urgenza quando i termini processuali della controversia impongono di nominare con estrema urgenza il difensore del Comune (in questi casi l'urgenza deve essere espressamente indicata nell'atto di affidamento). Anche per l'affidamento diretto è comunque necessario un preventivo di spesa e relativa valutazione di congruità.

7. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo casi del tutto eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o per la complessità della causa necessiti la costituzione di un collegio di difesa. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

8. Il Comune ha facoltà, dandone adeguata motivazione, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico legale a professionisti, anche non inseriti nell'elenco, prescindendo dalla comparazione di preventivi, nei casi di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nei casi di evidente consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi già espletati (es. prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio; più giudizi connessi; ricorso per motivi aggiunti ...) o conferiti da altri enti che siano parte del medesimo procedimento e non siano in conflitto di interesse con il Comune di Regalbuto;

- quando la particolare complessità specialistica del contenzioso giustifichino un affidamento diretto a professionisti, anche al di fuori dell'elenco stesso, prescindendo dalla comparazione di preventivi.

- nei casi di rilevante importanza e/o complessità del contenzioso che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, garantite da professionisti di chiara fama o cultori della materia.

Anche per l'affidamento diretto è comunque necessario un preventivo di spesa e relativa valutazione di congruità.

Il professionista incaricato al momento dell'accettazione dell'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione:

- a) di non avere in corso incarichi contro il Comune in proprio o per terzi, pubblici o privati, di impegnarsi a non avviarne altri per tutta la durata del rapporto instaurato e per almeno un biennio dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito (art.68 del Codice deontologico forense). Tale obbligo è esteso anche ai legali che facciano parte della stessa società o associazione professionale iscritta nell'elenco;
- b) dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente la cui inosservanza sarà causa di risoluzione nonché dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

In caso di giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, fatta salva diversa decisione giustificata da specifici motivi di opportunità, insoddisfazione del Comune, o nel caso in cui il professionista presenti preventivo di parcella superiore ai parametri tariffari minimi vigenti, allo stesso modo nel caso di giudizi tra di loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia.

Nella proposta di autorizzazione alla costituzione in giudizio sottoposta all'approvazione della giunta comunale è specificato il legale da incaricare individuato secondo i criteri previsti nel presente regolamento.

ART.6

Condizioni

1. Il criterio della rotazione è ritenuto comunque derogabile per le motivazioni indicate di seguito:

- nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale; in tale ipotesi potrà essere affidato l'incarico a soggetti anche non compresi nell'elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento.
- nei casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato, in precedenza e con esito positivo, la medesima materia;
- nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo;

ART.7 Contenuto minimo dell'atto d'incarico

1. Le condizioni dell'incarico di patrocinio sono riportate in specifico disciplinare sottoscritto dalle parti che deve contemplare espressamente:

- l'oggetto del giudizio;
- l'organo giudiziario dinanzi al quale dovrà tenersi la causa;
- il valore della causa;

- la determinazione del compenso professionale determinato, secondo quanto previsto al successivo art.8, nonché i termini e le modalità di pagamento in base alle fasi ed allo stato di avanzamento della causa.

- l'obbligo del professionista incaricato, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, di garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali:

a) definire le linee difensive in accordo con gli uffici preposti del Comune, portando a conoscenza della struttura, e con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;

b) assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;

c) assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario, e richiesto dall'Ente, incontri presso la sede del Comune;

d) fornire pareri scritti ai fini della valutazione dell'opportunità/ convenienza all'eventuale proposizione di impugnazione ai provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato o in ordine all'eventuale transazione giudiziale o stragiudiziale ed in tal caso predisposizione degli atti di transazione della vertenza, senza costi aggiuntivi per l'Ente;

e) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

f) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;

g) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

h) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

l) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART.8

Corrispettivo

1. I compensi professionali sono determinati in relazione al maggior ribasso offerto rispetto ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, (ovvero altre tariffe e/o parametri medi che dovessero entrare in vigore nell'arco temporale di validità dell'elenco), per lo scaglione di riferimento.

2. Il corrispettivo così definito in via presuntiva deve intendersi omnicomprensivo e null'altro verrà riconosciuto dall'Amministrazione ad eccezione di:

- accessori di legge (IVA e CPA)

- spese anticipate per conto dell'Amministrazione e documentate (a titolo esemplificativo si vedano: diritti di notifica, contributo unificato, spese registrazione atti);

- rimborso spese forfetarie nella misura massima del 15% del compenso totale delle prestazioni, come previsto dall'art.2 comma 2 del D.M. n.55/2014 e ss.mm.ii..

4. Non verrà, riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta. Nel caso in cui dette spese vengano quantificate in misura forfettaria all'atto della stesura del preventivo ed, ove si dia corso a confronto concorrenziale informale, la relativa voce di spesa sarà conteggiata ai fini della valutazione della convenienza economica del preventivo medesimo.

5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

6. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque, e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

7. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

8. In caso di revoca dell'incarico verrà corrisposto al professionista unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata sino al momento della revoca stessa.

9. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, come determinato dall'ufficio, senza null'altro a pretendere.

10. I compensi spettanti al legale relativi a cause riunite per connessione soggettiva e/o oggettiva, saranno ridotti nella misura del 30% con riferimento ai minimi di cui ai parametri del D.M. n.55/2014 e ss.mm.ii. (ovvero altri parametri che dovessero entrare in vigore nell'arco temporale di validità dell'elenco).

ART.9

Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza l'incarico loro affidato, o siano incorsi in gravi inadempienze;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di ammissione all'elenco;
- ne facciano richiesta scritta.

ART. 10

Registro degli incarichi

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari. La tenuta dello stesso è affidata al Settore Affari Generali.

ART.11

Esecuzione delle sentenze

1. Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per il Comune, l'Ente si riserva di valutare l'opportunità di una eventuale impugnativa, se ne ricorrono gli estremi, sentito il parere del legale incaricato.

2. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procede, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

ART.12

Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è reso pubblico sul sito web del Comune oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A..

2. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento UE 2016/679.

2. I dati relativi ad ogni singolo incarico conferito sono pubblicati sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.L.gs. 33/2013.

ART.13

Tutela della privacy

1. Ai sensi del D.L.gs. 30.06.2003, n.196 e s.m.i., i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea ed informatizzata da parte del Settore Affari Generali e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti le procedure in parola.

ART.14

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.